

REPUBLICA ITALIANA
REGIONE SICILIANA



COMUNE DI SAN FRATELLO

Città Metropolitana di Messina

COPIA Deliberazione della Giunta Municipale

N. 123 del 29-07-2019

OGGETTO: Gestione residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata – Adozione intesa concordata tra OSL e Comune in conformità all'Atto di Orientamento dell'Osservatorio del Ministero dell'Interno sulla Finanza e la Contabilità degli Enti Locali del 26/10/2018.

L'anno duemiladiciannove il giorno ~~VENTINOVE~~ del mese di LUGLIO alle ore 13:30 nella sala delle adunanze del Comune di San Fratello a seguito di convocazione dei signori assessori, si è riunita la Giunta Municipale.

Sono presenti i Signori:

		<i>Presenti</i>	<i>Assenti</i>
<i>Dr. Salvatore Sidoti Pinto</i>	<i>Sindaco - Presidente</i>	X	
<i>Geom. Benedetto Reale</i>	<i>Assessore Vice Sindaco</i>		X
<i>Dott. Giuseppe Princiotta</i>	<i>Assessore</i>	X	
<i>Dott.ssa Mariarosa Mancuso</i>	<i>Assessore</i>	X	
<i>Dott.ssa Anna Calco'</i>	<i>Assessore</i>	X	

Presiede Il Sindaco – Dott. Sidoti Pinto Salvatore

Partecipa il Segretario Comunale Avv. Enrico Spallino

Il **Presidente** constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a deliberare in merito alla proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Proposta di deliberazione da sottoporre alla Giunta Municipale.
n. 139 del 06/07/19 Registro Generale.

Oggetto: Gestione residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata – Adozione intesa concordata tra OSL e Comune in conformità all’Atto di Orientamento dell’Osservatorio del Ministero dell’Interno sulla Finanza e la Contabilità degli Enti Locali del 26/10/2018.

Premesso che il Comune di San Fratello, con deliberazione, esecutiva, n. 1 del 21 marzo 2019, adottata dal Consiglio Comunale ai sensi dell’art 246 T.U.EE.LL, ha dichiarato lo **stato di dissesto** finanziario;

Che con D.P.R. in data 23 maggio 2019 è stato nominato l’Organo straordinario di **liquidazione** per l’amministrazione della gestione e dell’indebitamento pregresso, nonché per l’**adozione** di tutti i provvedimenti per l’estinzione dei debiti dell’Ente;

Che in data 13 giugno 2019 il suddetto decreto è stato notificato al Commissario **straordinario** di liquidazione Dott. Giuseppe TORRE;

Che in data 18/06/2019 il dr. Giuseppe Torre, nella qualità di Commissario **Straordinario** di Liquidazione, in conformità a quanto prescritto dall’art. 252 del T.U.EE.LL. **si è regolarmente** insediato presso la Sede municipale del Comune di San Fratello;

Che in base all’art. 252 comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 l’OSL **ha competenza** relativamente a fatti ed atti di gestione verificatisi entro il **31 dicembre 2018**, **stante che** l’ultimo bilancio approvato è quello relativo all’esercizio 2018, e conseguentemente **provvede alla:**

- rilevazione della massa passiva;
- acquisizione e gestione dei mezzi finanziari disponibili ai fini del **risanamento**, anche mediante alienazione dei beni patrimoniali;
- liquidazione e pagamento della massa passiva, dando atto che la **massa passiva** di propria competenza, ai sensi dell’art. 254, comma 3, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, **è costituita da:**
 1. debiti di bilancio al 31.12.2018;
 2. debiti fuori bilancio al 31.12.2018;
 3. debiti derivanti da procedure estinte;
 4. debiti derivanti da transazioni.

Che l’art. 255 del TUEL, rubricato “**Acquisizione e gestione dei mezzi finanziari per il risanamento**”, stabilisce, al comma 10, che: “Non compete all’organo straordinario di liquidazione l’amministrazione dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata, ai mutui passivi già attivati per investimenti, ivi compreso il pagamento delle relative spese, nonché l’amministrazione dei debiti assistiti dalla garanzia della delegazione di pagamento di cui all’articolo 206”.

Vista la nota prot.n.5266 del 28/06/2019 con la quale il Sindaco del Comune di San Fratello Dott.Salvatore SIDOTI PINTO, unitamente e congiuntamente al Segretario Comunale Avv. Enrico SPALLINO hanno richiesto al Commissario Straordinario di Liquidazione di provvedere al pagamento dei SAL di pregressi lavori stante che le stesse risultavano inerenti a partite vincolate di bilancio, ovvero a fonti di finanziamento esterne appositamente destinate alla realizzazione di detto precipuo ed esclusivo scopo;

Che in riscontro a quanto segnalato dall’amministrazione Comunale il Commissario Straordinario di Liquidazione, con propria nota prot.n.5482 del 08/07/2019 ha manifestato la necessità di adottare apposito atto di intesa concordata per la specificazione dei rispettivi ambiti di competenza secondo quanto espressamente indicato dall’Atto di Orientamento dell’Osservatorio del Ministero dell’Interno sulla Finanza e la Contabilità degli Enti Locali del 26/10/2018;

Che con deliberazione Commissariale n° 2 del 09/07/2019 detto provvedimento regolatorio risulta già adottato dal Commissario Straordinario di Liquidazione e che la citata deliberazione dell'OSL, oltre alla disciplina per la procedimentalizzazione della gestione delle cosiddette partite vincolate, contiene espressamente l'invito per l'amministrazione comunale di manifestare con proprio formale provvedimento, la propria adesione all'assetto procedimentale ivi definito;

Dato atto che nella predetta deliberazione Commissariale n° 2/2019 viene evidenziato che la richiesta dell'amministrazione locale trova fondamento, in linea di principio, nella disposizione di cui all'art. 36, comma 2, del D.L. 24 aprile 2017, n. 50 (conv. con legge 21 giugno 2017, n. 96) è stato novellamente previsto che "In deroga a quanto previsto dall'art. 255, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per i comuni e le province in stato di dissesto finanziario l'amministrazione dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata compete all'organo straordinario della liquidazione."

Che in base al comma 2 di tale ultima disposizione normativa, anzi: - "L'amministrazione dei residui attivi e passivi di cui al comma 1 è gestita separatamente, nell'ambito della gestione straordinaria di liquidazione. Resta ferma la facoltà dell'organo straordinario della liquidazione di definire anche in via transattiva le partite debitorie, sentiti i creditori".

Che detta norma, però, lungi dall'assumere concretamente carattere derogatorio di valenza generalizzata può valere soltanto in ipotesi del tutto peculiari e circostanziate che sono state chiarite e meglio enucleate dal successivo Atto di Orientamento dell'Osservatorio del Ministero dell'Interno sulla Finanza e la Contabilità degli Enti Locali del 26/10/2018 che ha fornito le linee guida per la corretta del combinato disposto dei due articoli ora citati che risultano a tutt'ora entrambi vigenti;

Che, infatti, in base a quanto rilevato direttamente dallo stesso Commissario Straordinario con propria nota PEC del 09/07/2019 "La norma in esame, infatti, ha posto semplicemente una parziale deroga ma non ha eliminato dal mondo giuridico il testo dell'art. 255, comma 10, del T.U.EE.LL. che lascia espressamente fuori dalla gestione dell'OSL le partite vincolate con ciò generando non poche problematiche applicative dei diversi istituti che, nonostante la sommarietà descrittiva utilizzata dal legislatore vanno, invece, utilizzate congiuntamente, a seconda i casi, previa verifica in concreto delle situazioni sottostanti;

Visto l'Atto di Orientamento dell'Osservatorio del Ministero dell'Interno sulla Finanza e la Contabilità degli Enti Locali del 26/10/2018, nella parte riportata all'interno della citata nota commissariale, con cui viene espressamente chiarito che l'intervento dell'OSL in simili circostanze possa semplicemente essere limitato a quei casi nei quali - *in base a valutazione prognostica da esercitare in sede di controllo istruttorio e preventivo* - non sia possibile rispettare il pareggio delle partite vincolate e si intraveda la concreta possibilità di insorgenza di debiti fuori bilancio.

Che secondo quanto ulteriormente precisato, dall'Atto di orientamento del Ministero, la competenza dell'OSL va ritenuta -in via derogatoria- in quei limitati e particolari casi in cui si renda necessario intervenire proprio per evitare violazioni della par condicio da parte dei creditori e cioè, nei casi in cui, pur in presenza di eventuali pretese delle ditte o professionisti esecutori di lavori e/o servizi, che si rivelino aggiuntive rispetto a quelle che trovano copertura con i fondi vincolati, si possa consentire all'interessato di fruire di un regime di favore anche per la parte eccedente gli importi a destinazione vincolata che così profitterebbe del proprio formale status non rimanendo formalmente assoggettato, per detta parte eccedente, come invece sarebbe più corretto, alla procedura concorsuale di gestione della massa passiva;

Che la verifica delle fattispecie da riportare integralmente alla gestione dell'OSL viene esplicitata direttamente dall'Atto di orientamento del 26/10/2018 (pag. 5) laddove vengono precisati i singoli casi nei quali occorre utilizzare particolare attenzione all'utilizzo delle somme vincolate;

Che limitatamente a tali casi, secondo la citata deliberazione Commissariale n° 2/2019 è quindi possibile un potenziale mutamento degli ambiti di competenza degli organi di gestione del Comune, e che tali ipotesi sono espressamente quelli in cui: - **“pur in presenza di una gestione vincolata, siano state assunte obbligazioni per importi superiori a quelli programmati e oggetto di copertura mediante le entrate vincolate e che tali obbligazioni siano qualificabili, al ricorrere dei presupposti previsti dalle norme vigenti, in termini di debiti fuori bilancio”**

Che in base all'atto di orientamento ministeriale, al fine della corretta gestione delle partite vincolate e al fine della correlativa determinazione della competenza a provvedere risulta necessario formalizzare apposita intesa concordata tra OSL e Comune volta alla istruttoria condivisa avente il precipuo scopo di anticipare la conoscenza, da parte del Commissario Straordinario di Liquidazione, dei risultati di gestione delle partite vincolate lasciando in ogni caso all'Ente il compito di adottare gli atti di gestione e liquidazione di tutte quelle situazioni sostanziali che non incidano, in termini patrimonialistici, sul rispetto del necessario pareggio economico-finanziario delle somme vincolate.

Che detta condizione, secondo quanto indicato dalla deliberazione Commissariale n° 2 del 09/07/2019, può essere esclusa in base ad apposita attestazione, conseguente all'apposita istruttoria, le cui risultanze debbono emergere da ogni singolo provvedimento di liquidazione secondo cui il responsabile del procedimento di spesa certifichi per ogni S.A.L. o fattura ammessa a pagamento la corrispondenza dei dati di spesa rispetto ai correlativi impegni previsti in bilancio agli appositi stanziamenti derivanti da finanziamento esterno ed aventi natura vincolata;

Che in mancanza della possibilità di detta attestazione il Responsabile del Servizio Economico-Finanziario dovrà respingere il provvedimento di liquidazione ed inviare gli atti al Commissario Straordinario di Liquidazione oltre che al revisore dei Conti per il seguito di rispettiva competenza;

Che alla luce di quanto indicato nell'Atto di orientamento del Ministero dell'Interno del 26/10/2018, l'Organo straordinario di liquidazione può, in detti casi, includere i debiti fuori bilancio afferenti a gestioni vincolate nel piano di rilevazione della massa passiva e concludere eventuali accordi o transazioni con i creditori;

Che attraverso detti passaggi, oltre a garantire la semplificazione e la funzionalità delle procedure di gestione dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata nei Comuni dissestati si garantisce, in concreto, il coinvolgimento dell'Ente locale interessato e la sua funzione di supporti necessario, in termini conoscitivi, all'attività del Commissario Straordinario di Liquidazione anche in relazione alla prosecuzione di eventuali progetti e/o programmi ad esse connessi;

Che tali modalità consentono, peraltro, di avere piena certezza, da parte dell'OSL, circa la portata e la concreta attuazione dell'azione di risanamento da portarsi a compimento pur sempre in cooperazione con l'Ente Locale;

Che nel condividere, pertanto, i contenuti dell'atto di intesa concordata tra OSL e Comune di San Fratello adottata in via preliminare dal Commissario Straordinario dr. Giuseppe Torre con atto n° 2 del 09/07/2019 appare necessario ed opportuno adeguare l'azione amministrativa dell'Ente ai principi di ripartizione di competenze ivi esposte e ciò al fine della più sollecita definizione delle poste di residui passivi pendenti per i quali è possibile, entro i limiti di legge, provvedere alla liquidazione;

Visti:

- l'art. 255, comma 10, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
- l'art. 36 del D.L. 50/2017 (convertito con Legge 96/2017)
- l'Atto di Orientamento dell'Osservatorio del Ministero dell'Interno sulla Finanza e la Contabilità degli Enti Locali del 26/10/2018;
- il D.P.R. 24.08.1993, n. 378;
- l'Ordinamento finanziario e contabile previsto dal T.U.EE.LL.

SI PROPONE CHE LA GIUNTA MUNICIPALE DELIBERI

in attuazione di quanto stabilito dall'Atto di Orientamento dell'Osservatorio del Ministero dell'Interno sulla Finanza e la Contabilità degli Enti Locali del 26/10/2018:

Di aderire formalmente, anche in forma di eventuale ratifica, all'Atto di intesa concordata tra OSL e Comune già adottato in via preliminare con deliberazione del Commissario Straordinario di Liquidazione n° 2 del 09/07/2019 per la regolamentazione di appositi percorsi istruttori condivisi aventi il precipuo scopo di anticipare la conoscenza, da parte del Commissario Straordinario di Liquidazione, dei risultati di gestione delle partite vincolate lasciando in ogni caso all'Ente il compito di adottare gli atti di gestione e liquidazione di tutte quelle situazioni sostanziali che non incidano, in termini patrimonialistici, sul rispetto complessivo del necessario pareggio economico-finanziario delle somme vincolate.

Di dare atto, pertanto, che per il caso di gestione di partite vincolate trova diretta ed immediata applicazione nell'Ente la disciplina di cui all'art. 255, comma 10, del T.U.EE.LL. riservando, quindi gli ambiti di competenza del Commissario Straordinario di Liquidazione alle sole ipotesi in cui **pur in presenza di una gestione vincolata, siano state assunte dall'Ente obbligazioni per importi superiori a quelli programmati e oggetto di copertura mediante le entrate vincolate e che tali obbligazioni siano qualificabili, al ricorrere dei presupposti previsti dalle norme vigenti, in termini di debiti fuori bilancio;**

Ché detta condizione va preventivamente accertata in base ad apposita attestazione, conseguente ad approfondita istruttoria, le cui risultanze debbono emergere da ogni singolo provvedimento di liquidazione secondo cui, ai fini di quanto stabilito in via derogatoria dall'art. 36 del D.L. 50/2017, **il responsabile del procedimento di spesa dovrà attestare all'interno di ogni atto di liquidazione di S.A.L. o di fatture ammessi a pagamento la natura del vincolo di destinazione, la provenienza di dette somme e la corrispondenza dei dati di spesa rispetto ai correlativi impegni previsti in bilancio ed allocati agli appositi stanziamenti derivanti da entrate aventi natura vincolata;**

Ché in mancanza dell'apposizione di detta attestazione il Responsabile del Servizio Economico-Finanziario dovrà respingere il provvedimento di liquidazione ed inviare gli atti al Commissario Straordinario di Liquidazione oltre che al Revisore dei Conti per il seguito di rispettiva competenza;

Ché alla luce di quanto indicato nell'Atto di orientamento del Ministero dell'Interno del 26/10/2018, l'Organo straordinario di liquidazione può, soltanto in detti casi, includere i debiti fuori bilancio afferenti a gestioni vincolate nel piano di rilevazione della massa passiva e concludere eventuali accordi o transazioni con i creditori;

Ché le misure organizzative e di cooperazione tra OSL e Comune poste in essere attraverso detti passaggi procedurali, oltre a garantire la semplificazione e la funzionalità delle procedure di gestione dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata nei Comuni dissestati garantiscono, in concreto, il coinvolgimento dell'Ente locale interessato ed il compiuto esercizio della sua funzione di supporto necessario, in termini conoscitivi, all'attività del Commissario Straordinario di Liquidazione anche in relazione alla prosecuzione di eventuali progetti e/o programmi ad esse connessi;

Ché tali modalità consentono, peraltro, di avere piena certezza, da parte dell'OSL, circa la portata e la concreta attuazione dell'azione di risanamento da portarsi a compimento pur sempre in cooperazione con l'Ente Locale;

La presente deliberazione,

1 Revisore dei Conti del Comune di San Fratello, dr. Alfonso MUNDA;

- All'Istituto Tesoriere del Comune di San Fratello Banca di Credito Cooperativo della valle del Fitalia – Agenzia di Sant'Agata di Militello;
- Al Commissario Straordinario di Liquidazione del Comune di San Fratello dr. Giuseppe TORRE;

San Fratello, li _____

L'Assessore al Bilancio
dr. Giuseppe PRINCIOTTA



IL SINDACO
dr. Salvatore SIDOTI PINTO

In ordine alla acclusa proposta di deliberazione, ai sensi dell'art.53 della legge 8.6.1990, n. 142, come recepito con l'art.1 comma 1 lett. i della L.R. 11.12.1991, n. 48, e sostituito dall'art.12 della l.r. n.30/2000, vengono espressi i relativi pareri come appresso:

Il Responsabile del servizio interessato per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere:

favorevole

Data 29 LUG 2019

IL RESPONSABILE

[Signature]

Il Responsabile di Ragioneria per quanto concerne la regolarità contabile esprime

parere: *favorevole.*

Data 29 LUG 2019

IL RESPONSABILE

CONSIGLIO COMUNALE
C. RUBUANO Antonio

[Signature]

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

La spesa di cui alla presente proposta trova la copertura finanziaria di € _____ al codice

_____ al capitolo _____ / Impegno n. _____ del bilancio anno _____

Data _____

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la superiore proposta di deliberazione;

Vista la Legge n.142 dell'8/6/1990 recepita in Sicilia con la L.R. n. 48 dell'11.12.1991 e s.m.i.;

Visti i pareri favorevolmente espressi ai sensi dell'art.53 della legge 8/6/1990, n. 142, come recepita con l'art. 1 comma 1 lettera i) della L.R. 11.12.1991 n. 48, come sostituito dall'art.12 comma 1 punto 0.1 della L.R. 23.12.2000 n. 30;

Visto l'O.A.EE.LL. vigente in Sicilia;

Visto lo Statuto Comunale;


Con voti unanimi, resi nelle forme di legge, **DELIBERA**

1. Di approvare la proposta di deliberazione sopra riportata che si intende integralmente trascritta ad ogni effetto di legge nel presente dispositivo;


2. Con successiva separata votazione favorevole unanime, per i motivi enucleati in proposta, la presente viene dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi di legge.

Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma.


L'Assessore Anziano



Il Presidente



Il Segretario Comunale



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione dell'addetto, **CERTIFICA** che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio online di questo Comune per giorni 15 consecutivi dal _____ al _____ e contro di essa non sono state proposte opposizioni e/osservazioni.

Dalla Residenza Municipale, li _____

L'Addetto

Il Segretario Comunale

Il sottoscritto Segretario Comunale, Visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio comunale on line il _____, per rimanervi per 15 giorni consecutivi fino al _____.

L'Addetto

Il Segretario Comunale

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(ai sensi dell'art. 12 della L.R. 44/1991)

IL SEGRETARIO COMUNALE

Visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione

è divenuta esecutiva il giorno _____ perchè decorsi dieci giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio ai sensi dell'art. 12 comma 1 della L.R. 44/1991.

è esecutiva dal 29-07-2019 perchè dichiarata immediatamente esecutiva dalla Giunta Comunale ai sensi dell'art. 12 comma 2 della L.R. 44/1991.

Il Segretario Comunale

